

Convenzione del 07/06/1993 n. 195

Titolo del provvedimento:

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993 - supplemento ordinario)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Hanno convenuto le seguenti disposizioni.

art. 1

Soggetti

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) per quanto concerne la Turchia:

I) l'imposta sul reddito (gelir vergisi);

II) l'imposta sulle società (kurumlar vergisi);

III) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);

IV) il contributo al fondo per il sostegno della carità e solidarietà sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu);

e

V) il contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento l'ampliamento dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma fonu);

(qui di seguito indicate quali "imposta turca")

b) per quanto concerne l'Italia:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

III) l'imposta locale sui redditi;

ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

art. 3

Definizioni generali

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) I) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonche' la piattaforma continentale sulla quale la Turchia ha, in conformita' al diritto internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali;

II) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'Italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali;

b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia;

c) il termine "imposta" designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente Accordo;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) il termine "nazionali" designa:

I) per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' turca in conformita' al codice di nazionalita' turca, nonche' tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, o associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Turchia;

II) per quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' italiana, tutte le persone giuridiche, le societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in Italia;

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) l'espressione "autorita' competente" designa:

I) in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane;

II) in Italia, il Ministero delle Finanze;

i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relative alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenti

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, dell'asede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) I) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o attivita' si potragga per un periodo superiore a sei mesi;

II) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o altro personale assunto dall'impresa a detto fine, ma solo se tale attivita' si potrae nel Paese (per lo stesso progetto o per uno collegato), per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli

fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato contraente se detta persona:

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

b) non ha detto potere, ma dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegna di merci per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricola e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

art. 7

Utili delle imprese

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla

stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Trasporto internazionale

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorche' uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili cosi' inclusi sono considerati dal primo Stato utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili, allorche' detto altro Stato considera la correzione giustificata. Nel determinare tale correzione dovra' usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni di questo Accordo, e le Autorita' competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.

art. 10

Dividendi

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Gli utili di una societa' di uno Stato contraente che eserciti un'attivita' commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata possono essere tassati, dopo che lo siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul rimanente ammontare nello Stato contraente in cui la stabile organizzazione e' situata ed in conformita' al paragrafo 2.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11

Interessi

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'

ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, esercitati nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od, una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi, e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

art. 12

Canoni

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, la vendita di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente

quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa i canoni stessi si conserano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi o terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

art. 13

Utili di capitale

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili percepiti da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale, nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di prelevare, conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati da un residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni emesse da una societa' che e' residente del primo Stato (diversi da azioni ed obbligazioni quotate in una borsa valore di detto Stato) se l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente del primo Stato e se il periodo intercorrente tra l'acquisizione a l'alienazione non eccede un anno.

art. 14

Professioni indipendenti

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se egli:

a) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette professioni o attivita'; o

b) soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attivita' per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o piu' nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi.

In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attivita' esercitate nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato.

2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se:

a) l'impresa dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono esercitate le professioni o attivita'; o

b) il periodo o i periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi.

In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione o alle professioni o attivita' esercitate in detto altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa puo' scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi.

3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attivita' che richiedono specifiche capacita' professionali.

art. 15

Lavoro subordinato

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente.

Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale da un'impresa dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto

altro Stato.

art. 16

Compensi e gettone di presenza

Testo: in vigore dal 01/12/1993

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza o le retribuzioni analoghe che un residente di uno stato contraente che e' membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

art. 18

Pensioni

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualita' pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

art. 19

Funzioni pubbliche

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da uno suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1-a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del detto primo Stato; o

ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2-a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità'.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 del presente Accordo, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Professori e insegnanti

Testo: in vigore dal 01/12/1993

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto primo Stato contraente.

art. 21

Studenti

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

art. 22

Altri redditi

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso della Turchia:

Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, è imponibile in

Italia ed in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali) puo' dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che e' adeguata al reddito imponibile in Italia. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca.

3. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di un'impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore:

- a) al 36 per cento degli utili di imprese di cui all'articolo 7;
- b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- c) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
- d) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

art. 24

Non discriminazione

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono li' medesima attivita'.

Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni od altre spese pagati da

una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte previste dell'articolo 2 del presente Accordo.

art. 25

Procedura amichevole

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.

art. 26

Scambio di informazioni

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria all'Accordo, nonche' per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorita' potranno

servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 28

Rimborsi

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

art. 29

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura richiesta per fare entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima di tali comunicazioni è stata ricevuta.

2. Le sue disposizioni si applicheranno alle imposte con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Il vigente Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambio di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, è abrogato e cessa di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

art. 30

Denuncia

Testo: in vigore dal 01/12/1993

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il 27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica italiana De Michelis	Per il Governo della Repubblica turca (firma illeggibile)
--	---

Protocollo

Protocollo

Testo: in vigore dal 01/12/1993

Protocollo all'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

I. ALL'ARTICOLO 4

Con riferimento alle disposizioni della seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo 4, una persona che riveste lo "status" di non residente di uno Stato contraente, non e' considerato residente in detto Stato ai sensi dell'Accordo.

II. ALL'ARTICOLO 7

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, gli utili derivanti dalla vendita di merci di natura identica o analoga a quelle vendute, o da altre attivita' di natura identica o analoga a quelle eseguite, mediante una stabile organizzazione, sono attribuibili a detta stabile organizzazione se risulta che si e' ricorso a detta alienazione allo scopo di evitare la tassazione nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione.

III. ALL'ARTICOLO 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, non e' ammessa alcuna deduzione per somme (diverse dai rimborsi di spese effettivamente sostenute) pagate dalla stabile organizzazione alla sede centrale o ad altri uffici dell'impresa a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di licenze, brevetti o altri diritti, provvigioni per servizi resi o per attivita' di direzione o interessi su prestiti a favore della stabile organizzazione, ad eccezione di un'impresa bancaria.

IV. ALL'ARTICOLO 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, "per spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione.

V. AGLI ARTICOLI 10, 11 e 12

Resta inteso che la clausola del "beneficiario effettivo" deve essere interpretata nel senso che ad un residente di un Paese terzo non sono riconosciute le agevolazioni previste dall'Accordo fiscale per quanto concerne i dividendi, gli interessi ed i canoni provenienti dalla Turchia o dall'Italia, ma detta limitazione non e' in nessun caso applicata ai residenti di uno Stato contraente.

VI. ALL'ARTICOLO 10

Convenzione del 07/06/1993 n. 195

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che nel caso della Turchia i dividendi comprendono anche i redditi dei fondi d'investimento e delle società d'investimento.

VII. ALL'ARTICOLO 25

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo.

VIII. ALL'ARTICOLO 28

Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dal presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della
Repubblica italiana
De Michelis

Per il Governo della
Repubblica turca
(firma illeggibile)